



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 67/2026

OGGETTO:

PROROGA DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 30 APRILE 2026.

IL SINDACO

PREMESSO che il Decreto n. 383 del 6 ottobre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica ha rideterminato i periodi di accensione stagionale e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici alimentati a gas naturale, apportando variazioni restrittive rispetto a quanto precedentemente stabilito dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74/2013;

ACCERTATO che il Comune di Cuorgné è inserito nella Zona Climatica "E", per la quale il citato Decreto prevede l'esercizio degli impianti di riscaldamento nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile, per una durata massima di 14 ore giornaliere;

RILEVATO che le attuali previsioni meteorologiche indicano per la settimana corrente un sensibile abbassamento delle temperature, in particolare nei valori minimi, con condizioni climatiche tali da non garantire un adeguato comfort termico all'interno degli edifici;

VISTO il comma 6 dell'art. 1 del Decreto MITE n. 383/2022, il quale conferisce al Sindaco il potere di autorizzare, con proprio provvedimento motivato, l'accensione degli impianti termici in deroga ai limiti temporali ordinari, in presenza di situazioni climatiche particolarmente avverse;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della cittadinanza, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più vulnerabili (anziani, minori, degenti);

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

AUTORIZZA

per le motivazioni espresse in narrativa e in deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 74/2013 e dal D.M. 383/2022, la **proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento fino al 30 aprile 2026 compreso, per una durata massima di 7 ore giornaliere, nella fascia oraria compresa tra le ore 05:00 e le ore 23:00;**

INVITA

la cittadinanza, gli amministratori di condominio e i terzi responsabili degli impianti a:

- Limitare l'accensione alle sole ore più fredde della giornata;
- Rispettare rigorosamente i valori massimi di temperatura ambiente stabiliti dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 74/2013.

DISPONE

di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line del Comune di Cuorgnè e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

DISPONE altresì

che il presente provvedimento venga comunicato ai seguenti Servizi:

- al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'ottemperanza al presente provvedimento;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Cuorgnè;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Torino ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Dalla residenza Municipale, 14/04/2026

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
avv. CRESTO Giovanna